

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE - 6 NOV. 2020

LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA
"A.N.O.L.F. - Chieti" con sede in Chieti, Via Cesare De Lollis, 10, C.F. 93042310693

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
ANOLF-CHIETI

OPERATORE TRIBUTARIO
Antonio Colaninno



In data 23 ottobre 2020 alle ore 18,30, nei locali siti in via Del Mare Lanciano, si sono riuniti i soci dell'ANOLF provinciale di Chieti in SEDUTA ORDINARIA e in seconda convocazione ed in seduta ordinaria i soci dell'ANOLF provinciale di Chieti i quali in conformità al proprio Statuto, ed allo statuto dell'ANOLF nazionale e dell'ANOLF regionale intendono procedere a deliberare in merito al seguente O.D.G.:

- Adeguamento Statuto ai sensi del D.Lgs n°117/2017;

Assume la presidenza Gianfranco Reale, che, constatato che sono presenti n. 15 soci aventi diritto al voto dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 18 dello Statuto oggi vigente, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il sig. Antonio Ciccarini.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente passa la parola al Presidente dell'Associazione Tatiana Andrisan per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente Andrisan informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore entro il 31 OTTOBRE 2020.

Egli fa presente che la scadenza del 31 ottobre 2020 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 16 ottobre 2020 e che è stata oggetto di continue revisioni ed adeguamenti per renderlo compatibile alle previsioni legislative.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di assumere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando gli adeguamenti previsti dal richiamato D.Lgs 117/2017 rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità

Delibera

di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore).

Alle ore 20.00 non essendoci altri argomenti inerenti all'ODG il Presidente ringrazia gli intervenuti per la fattiva collaborazione e dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente dell'Assemblea

Gianfranco Reale

Il Segretario verbalizzante

Antonio Ciccarini

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti

Ufficio Territoriale di Chieti

6 NOV. 2020

presente alla prima del registro?

n. 1213 data 11

avanzamento di € // effettuato € //

Esente

OPERATORE TRIBUTARI
Elisabetta Colanavele



Statuto dell'Associazione
ANOLF di CHIETI ETS - APS
Costituzione, sede, durata, scopi.

Articolo 1

È costituita con sede legale in CHIETI via C. DE LOLLIS, 10 l'ANOLF - ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE (provinciale) di CHIETI ETS - APS. la quale si ispira e regola secondo le norme contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, anche identificata con l'acronimo "ANOLF di CHIETI - ETS - APS".

L'Associazione è riconosciuta come Associazione di volontariato. Iscritta con il n° A/14/2000/RM al registro delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati (art. 54 D.P.R. n° 394/99). Iscritta all'Albo Lotta alla discriminazione (art. 6 D.L.vo n° 215/03), ONLUS - Associazione di Promozione Sociale iscritta all'Albo Regione Abruzzo: Determinazione n. DD 21/27 del 19/10/2010, ha sede legale nel Comune di Chieti in via C. De Lollis, 10.

Essa pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale fa parte dell'ANOLF REGIONALE - ETS - APS. ABRUZZO e della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE, alle quali aderisce e delle quali condivide e accetta pienamente ed espressamente gli scopi e le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle peculiari norme in materia di Codice del Terzo Settore ed in particolare a quanto previsto dall'articolo 41 del quale segue i principi ed attua gli scopi espressi nel relativo Statuto.

Articolo 2

L'ANOLF di CHIETI ETS - APS è promossa dalla CISL

Articolo 3

L'ANOLF di CHIETI ETS - APS. è sede permanente di vita associativa, a carattere volontario, democratico, senza collateralità alcuna con formazioni o movimenti politici e partitici.

Essa non persegue finalità di lucro neanche in forma indiretta e si avvale in modo prevalente di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Essa potrà avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Legislativo n. 117-2017.

Il presente Statuto rispetta tutti i vincoli, propri di una Associazione di Promozione Sociale previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione affronta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi gli aspetti legati all'accoglienza umanitaria e d'integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 lettera r del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

È specifico intendimento dell'ANOLF di CHIETI - APS concorrere con ogni mezzo alla piena integrazione degli immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie.

In tale quadro l'Associazione vuole concorrere alla soluzione dei problemi relativi al rapporto tra Paesi ed alla promozione della pace, della non violenza, del disarmo e di una nuova concezione dei rapporti con la natura e l'ambiente.

Articolo 4

Le attività sono svolte a favore e nell'interesse dei soci, dei familiari e di terzi e saranno orientate alla crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, come prima e fondamentale base per la costruzione di una società nuova, basata sulla solidarietà e non sullo sfruttamento.



I soci credono fermamente che ogni diversità è ricchezza e che la pace è armoniosa convivenza nelle differenze, con esclusione di ogni forma di razzismo, di xenofobia, di emarginazione.

L'Associazione promuove qualsiasi attività sociale che favorisca e stimoli l'integrazione effettiva di tutte le minoranze nella nostra società, con attenzione a tutti i loro bisogni, nel pieno rispetto dei loro diritti, della loro identità culturale e religiosa, nonché dei valori fondamentali dell'ordinamento democratico, prefiggendosi di realizzare questi obiettivi innanzitutto nella vita interna dell'Associazione.

Proprio a tal fine essa, volutamente, si compone prevalentemente d'immigrati, appartenenti alle varie etnie, anche se non cittadini italiani e d'italiani.

Articolo 5

L'Associazione è costituita senza fine di lucro e senza prefissione di termini sulla sua durata. Il potere per l'eventuale scioglimento è demandato all'Assemblea dei Soci nelle forme e nei modi di cui al presente Statuto.

Articolo 6

L'Associazione si propone di:

- organizzare e mettere a disposizione, per i propri associati, i familiari ed i terzi, servizi di consulenza, informazione e assistenza, corsi di formazione professionale, di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo;
- promuovere, anche in sede legale, la difesa dei diritti e degli interessi degli associati, dei familiari e degli immigrati, dei rifugiati e dei richiedenti asilo;
- promuovere strutture, anche sotto forma di cooperative d'immigrati o d'immigrati e d'italiani, al fine di favorire l'inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro;
- promuovere iniziative politiche e sociali atte a soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, a partire dalla tutela dei minori e delle donne, all'assistenza sanitaria, al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa;
- promuovere iniziative politiche e sociali in favore di tutte quelle persone che si trovano in situazioni di disagio sociale;
- realizzare iniziative per l'assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti;
- favorire l'associazionismo attivo degli immigrati a fini sociali e culturali;
- intraprendere tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee a garantire o migliorare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie;
- promuovere la conoscenza delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati;
- promuovere campagne d'informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e d'intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità;
- promuovere rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati e con organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative ed associative;
- promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari;
- sviluppare azione informativa attraverso la produzione e diffusione di periodici, di trasmissioni radiofoniche, televisive, videotape e di ogni altro mezzo utile allo scopo;
- promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali di documentazione inerenti alla propria attività;
- sviluppare campagne d'informazione sulle attività delle Istituzioni Europee ed Italiane, soprattutto su quelle riguardanti il problema degli immigrati ed i rapporti tra Paesi;



- promuovere interventi e strutture di cooperazione tra Paesi;
- svolgere ogni altra attività funzionale al raggiungimento dei fini statuari;
- svolgere attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto.

Per conseguire i propri scopi e realizzare le proprie attività l'Associazione può:

- acquistare, scambiare e distribuire materiali oggetto della sua attività;
- stampare e divulgare pubblicazioni, anche periodiche;
- promuovere o partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni pubbliche;
- sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani e stranieri.



Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni di natura economica, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di tutte le provvidenze di legge, nonché di eventuali contributi che possono essere erogati da Enti e/o Istituzioni e/o Enti del Terzo Settore a carattere locale o nazionale.

Fermo restando che l'Associazione non ha fini di lucro, gli eventuali proventi verranno destinati a finanziare l'attività di ricerca e le iniziative dell'Associazione e potranno essere reinvestiti esclusivamente per i suoi scopi statuari e per le finalità associative.

L'Associazione in particolare intende operare con lo spirito e le finalità previste dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale, avvalendosi di tutte le agevolazioni, contributi, convenzioni e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Articolo 7

L'Associazione può svolgere ogni attività consentita di carattere patrimoniale, economico e finanziario, utile al raggiungimento dei propri scopi e prevista dal Codice del Terzo Settore.

Soci

Articolo 8

Possono aderire all'ANOLF di CHIETI ETS - APS tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione e che facciano domanda di ammissione all'ANOLF di CHIETI ETS - APS, con l'assunzione dell'impegno di attenersi alle regole dello Statuto e di rispettare le deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE ovvero della Presidenza dallo stesso delegata, esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla delibera di avvenuto diniego di ammissione della domanda; in caso contrario il silenzio vale come assenso.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuto diniego su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.

L'adesione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso ed i casi di decadenza, di cui ai successivi articoli 9 e 10.



I soci hanno diritto a ricevere la tessera dell'Associazione che ne attesta l'adesione e che ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 9

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE dell'ANOLF di CHIETI - APS per ciascun anno solare. Le relative delibere devono essere trasmesse alla Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

Le modalità e le condizioni di adesione all'ANOLF di CHIETI ETS - APS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sono regolate dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento dell'ANOLF REGIONALE - ETS - APS ABRUZZO e da quello della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

Articolo 10

I soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione; b) di prendere parte e votare alle Assemblee; c) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e tutta la documentazione della vita associativa facendone richiesta scritta e consultare i verbali; d) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; e) di promuovere ed organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.

Articolo 11

Fatto salvo il diritto di recesso, il socio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE dell'ANOLF di CHIETI ETS - APS, previa adeguata istruttoria e contestazione, nel caso che:

- non adempia al versamento della quota associativa;
- non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, la danneggi materialmente o moralmente;
- senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Il provvedimento motivato di decadenza va notificato tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata, o mail certificata all'interessato.

Avverso i provvedimenti di decadenza può essere promosso ricorso al Collegio dei Garanti dell'ANOLF di CHIETI ETS - APS entro il termine di 30 giorni dalla loro avvenuta comunicazione. Sulla pronuncia del Collegio dei Garanti dell'ANOLF di CHIETI ETS - APS è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Garanti della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

Nel caso di mancato versamento della quota associativa, il socio viene automaticamente dichiarato decaduto se non provvede al detto versamento entro 20 giorni dalla richiesta fatta pervenire dalla Presidenza dell'ANOLF provinciale.

Nei casi d'inerzia del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE dell'ANOLF di CHIETI ETS - APS possono intervenire con le stesse procedure il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE dell'ANOLF REGIONALE- ETS - APS ABRUZZO e della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.



Articolo 12

L'esclusione per morosità comporta comunque l'obbligo, per il socio escluso, del versamento delle quote dovute all'Associazione fino al momento del provvedimento, nonché il soddisfacimento delle obbligazioni assunte fino a tale data, derivanti dalla sua qualità di socio.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione, i soci non hanno diritto di pretendere la restituzione della quota o del contributo versato che è in ogni caso da ritenere intrasmissibile.

Articolo 13

Il socio sottoposto a procedimento penale può essere cautelativamente sospeso a tempo indeterminato, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura di urgenza, è la Presidenza dell'ANOLF di CHIETI ETS - APS. Nei casi d'inerzia la sospensione cautelativa può essere decisa dalla Presidenza dell'ANOLF REGIONALE - ETS - APS ABRUZZO o della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Garanti entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa, al venire meno delle cause che l'hanno determinata, è disposta immediatamente dalla Presidenza che l'ha stabilita.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE può insignire della qualifica di socio onorario personalità impegnate nel sociale, con particolare riferimento alle finalità dell'Associazione.

I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono tenuti al versamento delle quote sociali.

Patrimonio sociale

Articolo 15

Il patrimonio dell'ANOLF di CHIETI ETS - APS è costituito dalle quote e dai contributi di terzi, degli associati, da introiti, donazioni, erogazioni, lasciti, comunque pervenuti da tutti i beni mobili ed immobili, acquisiti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, e dagli eventuali proventi di altre attività economiche consentite.

I singoli associati o gruppi di associati aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale dell'Associazione, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Le quote sociali versate non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Le eventuali anticipazioni versate dai soci s'intendono infruttifere d'interessi.

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività Statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitali ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra



potersi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 16

L'ANOLF risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente Legale Rappresentante munito della delega di cui all'art.25. Eventuali controlli ed ispezioni, predisposti dalla Presidenza dell'ANOLF Nazionale Rete Associativa., così come contributi non costituiscono assunzione alcuna di corresponsabilità.

Esercizio sociale – bilancio d'esercizio e scritture contabili

Articolo 17

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto e redatto dalla Presidenza e sottoposto al parere del Collegio Sindacale e il bilancio di esercizio va approvato entro il 30 aprile di ogni anno dall'Assemblea Sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione e deve essere corredato da tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale ove esistente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Articolo 18

L'Associazione si dota dei libri sociali previsti dalla normativa vigente ossia a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali; d) il registro dei volontari che svolgono attività non occasionali di interesse generale per conto dell'Associazione.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di accedere al luogo ove sono conservati nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE anche con modalità elettroniche.

Organi sociali

Articolo 19

Costituiscono gli organi sociali dell'ANOLF di CHIETI ETS - APS:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE quale Organo di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale (qualora previsto nei casi indicati dall'art.31 del D.Lgs 117/2007);



- Organo di Controllo (qualora previsto nei casi indicati dall'art.30 del D.Lgs 117/2007);
- il Collegio dei Garanti.

Articolo 20

L'ANOLF di TERAMO ETS - APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Assemblea dei Soci

Articolo 21

L'Assemblea dei Soci è il principale organo deliberante dell'Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria ogni anno per fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione stessa in riferimento con gli indirizzi espressi dalla Rete Associativa ANOLF NAZIONALE e dell'ANOLF REGIONALE - ETS - APS ABRUZZO.

Essa è convocata a mezzo lettera raccomandata e/o mail e/o fax e/o pubblicazione sul sito internet della Associazione con almeno 15 giorni di anticipo dal Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE su proposta del Presidente.

Si riunisce ogni anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio predisposto e redatto dalla Presidenza e sottoposto al parere del Collegio Sindacale.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elegge e revoca determinandone il numero i componenti del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, entro i limiti del successivo art. 23;
- b) elegge e revoca i componenti del Collegio Sindacale;
- c) elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
- d) elegge e revoca i componenti del Collegio dei Garanti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) elegge i Delegati alla Assemblea Elettiva della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE secondo quanto indicato nel Regolamento Nazionale ed alla Assemblea dell'ANOLF REGIONALE - ETS - APS ABRUZZO;
- l) discute e decide sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione - che potrà tenersi trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione- qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto o mail o pubblicazione sul sito sociale, con indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato a ciascun membro almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese e il voto è segreto quando ciò sia richiesto dalla metà più uno dei componenti o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente dell'Assemblea, che in questo caso è tenuto ad astenersi dalla deliberazione.



Ai fini dell'espressione di voto vale il c.d. principio del "voto singolo" di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'Assemblea straordinaria delibera, con le modalità e le maggioranze di cui al presente Statuto:

1. sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

All'assemblea dei Soci possono partecipare tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali e che siano iscritti da almeno 30 giorni dalla data della delibera di ammissione.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci e pubblicizzate ai Soci con esposizione nella sede dell'Associazione per 15 giorni dall'approvazione).

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE è, tra un'Assemblea dei Soci e l'altra, l'organo deliberante dell'Associazione, di cui definisce le linee programmatiche. Esso si riunisce almeno ogni quattro mesi.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE:

- La nomina al proprio interno del Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione, e un 1 Vice Presidente;
- dare esecuzione alle Delibere dell'Assemblea;
- designare i rappresentanti dell'Associazione in enti, associazioni, organismi esterni;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea;
- convocare, in via ordinaria o straordinaria, l'Assemblea, con la fissazione dell'ordine del giorno, su proposta della Presidenza;
- approvare il regolamento di attuazione dello Statuto;
- definire le proposte di modifica dello Statuto da presentare all'Assemblea dei Soci;
- decidere di delegare alcune attribuzioni al Presidente, fissando i limiti della delega stessa;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- istituire, su proposta della Presidenza, Comitati tecnici, stabilendone la composizione anche con esperti esterni, ed attribuzioni;
- eleggere la Responsabile del Coordinamento donne immigrate ANOLF ove presente;

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE può insignire della qualifica di socio onorario personalità impegnate nel Sociale con particolare riferimento alle finalità dell'Associazione.



Articolo 23

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Devono parteciparvi i componenti del Collegio dei Sindaci con il solo diritto di parola.

I membri del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE devono essere scelti tra le persone fisiche associate. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE è convocato – con almeno 15 giorni di anticipo - dal Presidente che ne fissa l'Ordine del Giorno e sede di svolgimento.

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE può essere convocato anche, su richiesta motivata di 2/3 dei componenti, dalla Presidenza che in tal caso è tenuto alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE delibera a maggioranza dei presenti con voto palese e il voto è segreto quando ciò sia richiesto dalla metà più uno dei componenti o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente dell'Assemblea, che in questo caso è tenuto ad astenersi dalla deliberazione.

A parità di voti la proposta s'intende respinta salvo nel caso di votazione palese nel quale prevale il voto del Presidente se espresso nel medesimo senso.

Il Presidente

Articolo 24

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione, e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e dà attuazione alle decisioni di sua competenza assunte dagli Organi deliberanti.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanza, effettuare pagamenti di qualsiasi natura ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi agli eventuali dipendenti.

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE può stabilire la necessità di firma congiunta sul conto corrente per determinate operazioni.

In caso di urgenza il Presidente può adottare altresì provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Convoca le riunioni dei Comitati tecnici, di cui all'art. 21.



Collegio Sindacale
(qualora previsto nei casi indicati dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017)

Articolo 25

Il Collegio Sindacale è formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Sindaco, il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE provvede all'integrazione del Collegio medesimo sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

Ai componenti del Collegio Sindacale si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

Articolo 26

Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

I componenti del Collegio Sindacale possono procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'ANOLF di CHIETI ETS - APS notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 27

La carica di componente del Collegio Sindacale è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'ANOLF DI CHIETI ETS - APS.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Organo Di Controllo
(qualora previsto nei casi indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017)

Articolo 28

L'organo di controllo in forma monocratica è nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

La scelta del componente dell'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Collegio Garanti

Articolo 29

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria e regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamenti e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

Il Collegio dei Garanti è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci. Il Presidente viene eletto dal Collegio dei Garanti tra i suoi componenti.

La durata del mandato è quadriennale e decidono sui ricorsi a maggioranza.

I Garanti non possono far parte di organismi deliberanti e per la loro candidatura, andranno privilegiate persone di spiccata integrità morale.

Qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, gli associati o organi e associati, quando non di competenza del Collegio Nazionale dei Garanti, deve essere devoluta alla determinazione del Collegio dei Garanti che ha il compito di decidere in unica e definitiva istanza, previa adeguata istruttoria e nel rispetto del principio del contraddittorio.

I ricorsi vanno presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla conoscenza dell'evento che determina la controversia, a meno che la violazione sia ancora in atto al momento del ricorso.

I provvedimenti del Collegio devono essere motivati. Sono comunicati alle parti a mezzo lettera raccomandata e/o mail certificata a cura del Presidente ed hanno immediato valore esecutivo.

Disposizioni Generali

Articolo 30

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo quale **ORGANO DI AMMINISTRAZIONE** con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti

Le modifiche vengono approvate dall'Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza dei ¾ dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 31

Il "logo" e la denominazione Rete Associativa **ANOLF NAZIONALE** sono patrimonio dell'Associazione e solo ad essa, per il tramite della Presidenza Nazionale, ne è demandato l'uso in via esclusiva.

Articolo 32

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, individuati dall'organo associativo competente al momento dello scioglimento.



Norma finale

Articolo 33

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dallo Statuto della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE e dell'ANOLF ETS - APS dell'ABRUZZO, valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e, per quanto applicabili, i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Clausola di salvaguardia e transitoria

Articolo 34

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle APS laddove ancora operativo o al Runt.

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Le previsioni contenute negli articoli dello statuto che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella presente norma transitoria.

